



# COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte – Italia – Unione Europea

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 CONVERTITO CON LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58.**

## **INDICE**

ARTICOLO 1 – Finalità e ambito di applicazione del regolamento

ARTICOLO 2 – Definizioni

ARTICOLO 3 – Effetti della irregolarità tributaria locale nei procedimenti autorizzatori

ARTICOLO 4 – Effetti della irregolarità tributaria locale nelle S.C.I.A.

ARTICOLO 5 – Effetti della irregolarità tributaria locale sulle attività in esercizio

ARTICOLO 6 – Rateizzazione

ARTICOLO 7 – Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

ARTICOLO 8 – Modalità di verifica delle attività in esercizio

ARTICOLO 9 – Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

ARTICOLO 10 – Norma di rinvio

## ARTICOLO 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
6. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le attività economiche per le quali la vigente disciplina normativa comunitaria, nazionale o regionale prevede l'obbligo di presentazione di una procedura autorizzativa comunque denominata o di una segnalazione certificata di inizio attività o che operino in assenza di titolo abilitativo.

## ARTICOLO 2 – Definizioni

1. **Irregolarità tributaria**: si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorché, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva di importo superiore di 100,00 euro.
2. **Istanza**: qualsiasi richiesta dell'interessato mirata al rilascio di un provvedimento finale per lo svolgimento (avvio, variazione, subingresso, trasferimento, cessazione, rinnovo, ecc...) di un'attività che rientri nel campo di applicazione della vigente normativa quali, ad esempio, la richiesta di autorizzazione per variazione di media struttura di vendita, la richiesta di autorizzazione all'avvio di un impianto di distribuzione carburanti, la richiesta di autorizzazione al trasferimento di una attività commerciale, la costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati, ecc. Rientrano nel campo di applicazione del presente atto le procedure comunque denominate quali autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla-osta anche sedi competenza di altri Enti e presentate al Comune in virtù di disposizioni speciali come, ad esempio, le procedure disciplinate dal D.P.R. n. 160/2010 (disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) e dal D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia);
3. **S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività)**: qualsiasi segnalazione, comunicazione, informazione presentata dall'interessato nell'ambito di una procedura non autorizzativa volta allo svolgimento (avvio, variazione, subingresso, trasferimento, cessazione, rinnovo, ecc...) di una attività che rientri nel campo di applicazione della vigente normativa quali, ad esempio, la S.C.I.A. per l'avvio di un esercizio di vicinato, la comunicazione di subingresso in una attività ricettiva, la S.C.I.A. per l'avvio di una attività agrituristica, la S.C.I.A. di variazione di un impianto di carburanti, ecc.. Rientrano nel campo di applicazione del presente atto le procedure comunque denominate anche se di competenza di altri Enti e presentate al Comune in virtù di disposizioni speciali come, ad esempio, le procedure disciplinate dal D.P.R. n. 160/2010 (disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) e dal D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia);

4. **Inammissibilità:** la conseguenza giuridica automatica in caso di presentazione di istanza di autorizzazione, permesso, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato da parte di un soggetto in condizioni di irregolarità tributaria locale individuale o irregolarità tributaria locale societaria. L'inammissibilità opera automaticamente ed ha effetto retroattivo alla data di presentazione dell'istanza.
5. **Inefficacia definitiva:** la conseguenza giuridica automatica in caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o altro atto equivalente da parte di un soggetto in condizioni di irregolarità tributaria locale individuale o irregolarità tributaria locale societaria. L'inefficacia opera automaticamente ed ha effetto retroattivo alla data di presentazione della segnalazione.
6. **Inefficacia temporanea:** la conseguenza giuridica automatica in caso di perdita della regolarità tributaria locale individuale o societaria di una attività in essere. L'inefficacia temporanea determina la sospensione del titolo abilitativo all'esercizio automaticamente ed ha effetto retroattivo alla data della maturazione del debito relativo.
7. **Interessati:** ai fini del presente regolamento si intendono per interessati e quindi assoggettati alla disciplina del presente regolamento, le persone fisiche titolari di ditte individuali e le persone giuridiche che svolgono attività di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi, ivi comprese tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. n. 160/2010 (disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) e dal D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia).

### **ARTICOLO 3 - Effetti della irregolarità tributaria locale nei procedimenti autorizzatori**

1. L'istanza presentata da un soggetto che si trovi, alla data di presentazione della stessa, nelle condizioni di irregolarità tributaria locale (individuale o societaria) è considerata inammissibile e non produttiva di effetti, salvi gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo, diritti di istruttoria ed altri oneri o tributi dovuti in base alla vigente normativa.
2. L'ufficio competente a ricevere l'istanza, accertata l'irregolarità tributaria locale, fermo l'effetto retroattivo ed automatico, comunica l'inammissibilità entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento assegnando un termine di 10 giorni per scritti e memorie.
3. A seguito della presentazione di scritti e memorie contenenti l'avvenuta regolarizzazione l'ufficio dispone l'ammissibilità dell'istanza senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'interessato. In caso contrario dispone l'archiviazione definitiva.

### **ARTICOLO 4 - Effetti della irregolarità tributaria locale nelle S.C.I.A.**

1. La segnalazione certificata di inizio attività presentata da un soggetto che si trovi, alla data di presentazione della stessa, nelle condizioni di irregolarità tributaria locale (individuale o societaria) è considerata inefficace, salvi gli obblighi relativi al pagamento di diritti di istruttoria ed altri oneri o tributi dovuti in base alla vigente normativa.
2. L'ufficio competente a ricevere la segnalazione, accertata l'irregolarità tributaria locale, fermo l'effetto retroattivo ed automatico, comunica l'inefficacia temporanea entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento assegnando un termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione per scritti e memorie.
3. A seguito della presentazione di scritti e memorie contenenti l'avvenuta regolarizzazione l'ufficio dispone l'ammissibilità della segnalazione senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell'interessato. La regolarizzazione postuma della condizione di irregolarità tributaria locale ha effetto sanante dalla data di pagamento del debito. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni ed ulteriori conseguenze per l'eventuale attività svolta in pendenza della sospensione automatica del titolo abilitativo. Qualora l'interessato non provveda a regolarizzare la posizione entro il termine perentorio di 10 giorni, l'inefficacia della S.C.I.A. sarà considerata definitiva.

#### **ARTICOLO 5 - Effetti della irregolarità tributaria locale sulle attività in esercizio**

1. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio e in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi verrà emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente.
2. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione verrà revocata.
3. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal Regolamento generale delle entrate tributarie e dai regolamenti specifici dei tributi oggetto del debito.

#### **ARTICOLO 6 - Rateizzazione**

1. In conformità al Regolamento generale per le entrate comunali, ai soggetti che versano in obiettive temporanee condizioni di difficoltà economica, potrà essere concessa, a seguito di richiesta, la possibilità di estinguere gli eventuali debiti tributari rateizzando gli importi con le modalità previste dal suddetto regolamento.

#### **ARTICOLO 7 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze**

1. A seguito della presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività e di istanze per il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla-osta, ecc. gli uffici interessati provvedono a verificare presso l'ufficio tributi la posizione tributaria del soggetto istante.
2. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
4. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento.
5. L'ufficio tributi provvederà ad avviare la verifica delle posizioni tributarie per i soggetti interessati. Tale attività di verifica si concluderà con la comunicazione dell'esito all'ufficio richiedente.

#### **ARTICOLO 8 - Modalità di verifica delle attività in esercizio**

1. In sede di prima applicazione gli uffici comunali, entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza semestrale, provvedono ad inviare all'Ufficio Tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive per la verifica dell'eventuale posizione di irregolarità tributaria.
2. L'ufficio tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio richiedente.

3. Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi ai competenti uffici per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.
6. Per i tributi iscritti al recupero coattivo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dagli appositi applicativi a disposizione dell'ufficio.

#### **ARTICOLO 9 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento**

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

#### **ARTICOLO 10 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda alla normativa vigente e ai regolamenti comunali approvati.